

a cura di
Valentina **VASTA**

Schemi di
**DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE**

XIII edizione **2026**


**Neldiritto
Editore**

Capitolo IX

Le indagini preliminari: profili generali

Sommario | 1. Nozione. – 2. Atti d'indagine. – 3. Notizia di reato. – 3.1. Denuncia. – 3.2. Referto. – 3.3. Informativa di reato. – 4. Condizioni di procedibilità. – 4.1. Querela. – 4.1.1. Differenze con la denuncia. – 4.2. Istanza di procedimento. – 4.3. Richiesta di procedimento. – 4.4. Autorizzazione a procedere. – 5. Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

1. Nozione

Le indagini preliminari **sono la prima fase del procedimento**, che inizia con la ricezione della notizia di reato da parte del p.m. o della p.g. e termina con l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. o l'archiviazione del procedimento da parte del GIP. Gli atti d'indagine *non* sono utilizzabili ai fini della decisione dibattimentale (**principio di separazione delle fasi**) in quanto compiuti *in segreto* da chi investiga e in modo unilaterale al di fuori del contraddittorio (l'art. 111.4 Cost. stabilisce che *"il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova"*; l'art. 526 prevede che *"Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento"*).

I soggetti che svolgono attività in tale fase sono:

- **p.m.:** dirige le indagini e dispone direttamente della p.g. (art. 327, che attua il principio costituzionale di cui all'art. 109 Cost. secondo cui l'autorità giudiziaria *dispone direttamente* della polizia giudiziaria).
- **polizia giudiziaria:** svolge indagini sotto la direzione del p.m., o in via autonoma nei limiti di legge (art. 327);
- **difensore:** può svolgere investigazioni difensive ai sensi degli artt. 327bis e 391bis ss.;
- **giudice per le indagini preliminari (GIP):** organo giurisdizionale monocratico che esercita un controllo imparziale sull'attività del p.m. riguardo ai provvedimenti più incisivi sui diritti e le libertà dell'indagato (convalida arresto e fermo, autorizza intercettazioni, applica misure cautelari). Emana provvedimenti nei soli casi previsti dalla legge ed esclusivamente su istanza di parte o della persona offesa (art. 328). Decide solo sulla base dei verbali degli atti che gli vengono presentati dalle parti potenziali (ha *"giurisdizione semipiena"*) (TONINI).

2. Atti d'indagine

Gli **atti** compiuti dal p.m. e dalla p.g. in tale fase sono **segreti** finché l'indagato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (c.d. **segreto istruttorio**) (art. 329.1). L'art. 114 disciplina invece il c.d. **segreto esterno** e impone il **divieto di pubblicazione**, con il mezzo della stampa o mezzi assimilati, di determinati atti del procedimento (si rinvia *supra* Cap. IV).

3. Notizia di reato

La notizia di reato è un'informazione che perviene permette alla p.g. e al p.m. di venire a conoscenza di un illecito penale (TONINI), "*contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice*" (art. 335). Essa può pervenire o essere acquisita di propria iniziativa dalla p.g. o dal p.m.: una volta acquisita quest'ultimo ha l'obbligo di provvedere alla sua immediata iscrizione nell'apposito *registro delle notizie di reato* ex art. 335.

L'iscrizione della notizia di reato deve **contenere**

- **la rappresentazione di un fatto** con le suesposte caratteristiche normativamente previste;
- **le circostanze di tempo e di luogo**, ove risultino;
- **il nome della persona alla quale il reato è attribuito** non appena risultino indizi a suo carico o su ordine del giudice ai sensi dell'art. 335ter.

Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. (art. 335, co. 1bis.1, introdotto dal D.l. 24 febbraio 2026, n. 23 c.d. Decreto Sicurezza). Ai sensi dell'art. 335bis l'iscrizione nel registro **non determina di per sé** effetti **pregiudizievoli** di natura **civile** o **amministrativa** per la persona alla quale il reato è attribuito.

I registri

- **registro ordinario**: contiene tutte le notizie di reato, sia quelle rispetto alle quali è individuato il nome del presunto responsabile (Mod. 21) sia quelle relative a ignoti (Mod. 44);
- **registro degli atti non costituenti notizia di reato**: contiene tutte le notizie relative a fatti che tuttavia non integrano una *notitia criminis* (Mod. 45);
- **registro delle notizie anonime**: contiene tutte le notizie di cui non sia nota la fonte (Mod. 46).

Il codice di rito prevede due notizie di reato: la *denuncia* e il *referto* (art. 330); a queste si aggiungono la *querela*, l'*istanza*, la *richiesta di procedimento* e l'*autorizzazione a procedere*, che contengono sia l'informativa su di un illecito penale (fungono da notizia di reato), sia la manifestazione della volontà che si proceda contro il responsabile dello stesso (fungono da condizioni di procedibilità) (TONINI).

3.1. Denuncia

È la comunicazione di un fatto illecito da parte di chi ne abbia, in qualunque modo, avuto conoscenza.

Deve contenere:

- l'esposizione degli elementi essenziali del **fatto**;
- **il giorno** dell'acquisizione della notizia;
- le fonti di prova già note;
- ove possibile, le **generalità** della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di quanti siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332).

Obbligo di denuncia	→ per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, anche se il responsabile non è individuato. Essa va presentata o trasmessa senza ritardo al p.m. o ad un ufficiale di p.g. (art. 331); → per i privati cittadini, nei casi previsti dalla legge (es. quando abbiano ricevuto cose provenienti da delitto, ovvero notizia di materie esplodenti situate nella propria abitazione. Viene presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al p.m. o ad un ufficiale di p.g. (art. 333);
Esenzione dall'obbligo di denuncia	→ per il difensore e i suoi ausiliari nello svolgimento del loro mandato, <i>"neppure in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte"</i> (art. 334bis).



FOCUS

La denuncia anonima non ha nessun valore?

Non può essere utilizzata né come prova né come *notitia criminis*, ma la giurisprudenza ammette la possibilità che la p.g. ne utilizzi le informazioni in essa contenute per procedere a investigazioni autonome volte ad acquisire una vera notizia di reato. Non sono tuttavia attività di indagine preliminare, sicché non è possibile procedere ad esempio a sequestri, perquisizioni, ecc. (Cass. 4329/2008). La denuncia anonima è in ogni caso utilizzabile come corpo del reato o se proviene dall'imputato ex art. 240. Il p.m. deve farle annotare in apposito registro.

3.2. Referto

È una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio (TONINI). L'obbligo non sussiste quando il referto esporrebbe la persona assistita al procedimento penale (art. 365 c.p.), tuttavia il sanitario che sia un *dipendente pubblico* ha invece sempre l'obbligo di denuncia-referto in quanto assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio (art. 362 c.p.). Il referto deve essere trasmesso entro 48 ore (o immediatamente se vi è urgenza) al p.m. o a un ufficiale di p.g. (art. 334).

Contenuto del referto	→ la persona alla quale è stata prestata assistenza e se è possibile le sue generalità; → il luogo in cui si trova attualmente; → luogo, tempo e circostanze dell'intervento; → le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto; → i mezzi con i quali è stato commesso; → gli effetti che ha causato e che può causare.
-------------------------------------	---

3.3. Informativa di reato

È una informazione *completa e organica* redatta dalla **p.g.**, contenente la notizia di reato ricevuta, gli elementi essenziali del fatto, gli elementi di prova e le prime attività investigative svolte (art. 347).

Di regola va trasmessa al p.m. **senza ritardo e per iscritto**, ma quando sussistono ragioni di urgenza, o si tratti di delitti gravi o di criminalità organizzata, oppure nei casi di arresto in flagranza essa deve essere data **immediatamente**; se si tratta di atti per i quali occorre l'assistenza del difensore, allora entro 48 ore.

■ **CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ:** presupposti previsti dalla legge che devono sussistere affinché l'autorità giudiziaria possa iniziare o proseguire l'azione penale. Sono la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento, l'autorizzazione a procedere. (Parte IV, Cap. IX, par. 4)

■ **CORPO DEL REATO:** è la cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso (ad esempio, l'arma del delitto), nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. la cosa o la persona sulla quale ricade la condotta criminosa. (Parte II, Cap. VII, par. 3)

■ **CORTE D'ASSISE:** è il giudice penale ordinario competente per i delitti più gravi, previsti dall'art. 5 c.p.p. È composta da due giudici professionali e sei giudici popolari). (Parte I, Cap. III, par. 2.2)

■ **COSE PERTINENTI AL REATO:** comprendono il corpo del reato, e tutte le cose in rapporto di strumentalità rispetto al reato commesso. (Parte I, Cap. III, par. 10.1)

D

■ **DECADENZA E INAMMISSIBILITÀ:** consistono nell'estinzione del diritto o della facoltà di porre in essere un atto del procedimento alla scadenza di un termine perentorio. L'atto posto in essere dal soggetto che sia decaduto dal potere di compierlo è inammissibile. (Parte I, Cap. IV, par. 5.3.)

■ **DECRETO:** provvedimento del giudice (o del p.m., nei casi previsti dalla legge) che decide o dispone su singoli atti o fasi del procedimento, senza contraddittorio tra le parti. (Parte I, Cap. IV, par. 2.)

■ **DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO:** è il provvedimento non motivato che il giudice emette all'esito dell'udienza preliminare se ritiene che vi siano elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio, per cui è necessario il vaglio dibattimentale. (Parte IV, Cap. XVI, par. 6.2.)

■ **DICHIARAZIONE DI DOMICILIO:** atto con cui l'indagato, l'imputato, un'altra parte privata o la persona offesa indica quale luogo presso cui intende ricevere le notificazioni degli atti relativi al procedimento penale la propria residenza abituale o il luogo dove ordinariamente esercita attività lavorativa. (Parte VI, Cap. XXIII, par. 3.)

■ **DIFENSORE:** esercita la difesa tecnica, che nel processo penale è irrinunciabile. L'imputato ha diritto a nominare fino a due difensori di fiducia. Chi non ha nominato un difensore di fiducia è assistito da un difensore d'ufficio designato dall'autorità procedente. (Parte I, Cap. III, par. 12)

■ **DOCUMENTO:** è il mezzo di prova idoneo a rappresentare fatti, persone o cose mediante la scrittura o altri strumenti, come la fotografia, la cinematografia, la fonografia, purché siano stati formati al di fuori del procedimento. (Parte I, Cap. IV)

E

■ **ELEZIONE DI DOMICILIO:** è la designazione di un luogo diverso dal proprio domicilio quale luogo in cui si intende ricevere le notifiche degli atti del procedimento. (Parte VI, Cap. XXIII, par. 3.)

■ **ESAME DELLE PARTI PRIVATE:** è il mezzo di prova con il quale l'imputato, la parte civile che non debba già assumere la veste di testimone, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, forniscono il loro contributo all'accertamento dei fatti, attraverso il metodo della *cross examination*, se ne fanno richiesta o vi consentono. (Parte V, Cap. XVIII, par. 3.4.2.)